



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI"

Via Affogalasio, 120 - 00148 Roma

tel. e Fax. 06 6530601 C.F. 97558910580

e-mail: RMIC8B800Q@istruzione.it PEC: RMIC8B800Q@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivogramsci.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2018/2019**

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26.02.2019

VISTO il parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa espresso dai Revisori dei Conti in data 05.03.2019

VIENE STIPULATO

In data 15/04/2019 il presente contratto integrativo dell'istituto comprensivo "Antonio Gramsci" Il contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Aletta

PARTE SINDACALE

RSU

Graziella Santurro

Anna Maria Stecchiotti

Sabina Vassallo

SINDACATI SCUOLA TERR.LI:

FLC CGIL

Marina Sciamanna

SNALS Confsal Giovanna Mattei



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI"

Via Affogalasio, 120 - 00148 Roma

tel. e Fax. 06 6530601 C.F. 97558910580

e-mail: RMIC8B800Q@istruzione.it PEC: RMIC8B800Q@pec.istruzione.it

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2018/2019

Il giorno 26/02/19 alle ore 10.30 nei locali della sede Gramsci in Via Affogalasio, 120 viene sottoscritto il contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/19.

Il contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Aletta

PARTE SINDACALE

RSU

Graziella Santurro

Annamaria Stecchiotti

Sabina Vassallo

SINDACATI SCUOLA TERR.LI:

FLC CGIL Marina Sciamanna

SNALS Confasal Giovanna Mattei

PARTE PRIMA - NORME COMUNI

TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'Istituzione scolastica.

Art. 2 Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

2.1 Informazione

- a) L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
- b) Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
- c) L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
- d) Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
- e) I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- f) Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
- g) Sono materia di informazione: la proposta di formazione delle classi e degli organici; i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

2.2 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.

Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto



dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono materia di confronto:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

2.3 Contrattazione

- a) La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
- b) Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
- c) Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
- d) L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
- e) L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al punto d), la propria delegazione.
- f) Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dal punto h), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
- g) Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui al punto h), la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.


3

- h) Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
- i) I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
- a) In ossequio all'art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa
- a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
 - b) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - d) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
 - e) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - f) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica
 - g) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - h) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi
 - j) compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

Art. 3 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.



Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell'art. 3 del CCNL 19/04/2018

Art. 4 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purchè compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

TITOLO II – AGIBILITA' SINDACALE

Art. 5 Diritto di informazione

Il dirigente assicurerà, altresì, la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato dalle OO.SS. per posta, fax, o e-mail, sia alla RSU, sia al terminale associativo che, eventualmente, avranno cura di affiggerlo all'albo.

Art. 6 Albo sindacale RSU

La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede, per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro.


Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalla RSU.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Art. 7 Albo sindacale delle OO.SS.

In ogni sede dell'istituto, alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 10 del CCNQ sulle libertà e prerogative sindacali del 7 agosto 1998 è garantito l'utilizzo di una apposita bacheca per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.



Detta affissione è effettuata in modo autonomo dai rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS.

Art. 8 Uso dei locali e delle attrezzature

Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della loro funzione:

- di comunicare con il personale della scuola libera da impegni di servizio;
- l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
- l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni (sala docenti) e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 9 Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. hanno il diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Art.10 Assemblee sindacali

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, presso la propria sede o presso altre scuole, ad assemblee sindacali, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee il mese.

Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due assemblee mensili d'istituto previste dalla vigente normativa contrattuale, come previsto dall'art. 10, co. 4 del CCIR Lazio dell'08/09/03.

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art. 10 del CCIR Lazio del 08/09/03, secondo quanto previsto dal co. 6, dell'art.8 del CCNL 2006/09, le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di tre

ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. In tale ipotesi, ogni dipendente ha diritto a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea che lo comunicherà preventivamente al dirigente scolastico, ai fini del computo delle dieci ore individuali.

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, indirizzata al dirigente scolastico.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.

Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto, una volta dichiarata l'intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma di presenza, né va assolto altro adempimento.

Della avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va fornita alcuna attestazione. Nel caso di assenza dal servizio manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Al personale non interpellato o che non è stato informato non può essere impedito di partecipare all'assemblea.


Il dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare

all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

Il dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto, ove la partecipazione sia totale, stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.



Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 dell'art. 8, del CCNL 2006/09, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

Art. 11 Permessi sindacali retribuiti

Le tipologie di permessi sindacali sono definite dagli artt. 10,11,12 del C.C.Q.N. del 07/08/1998, ridotte del 15% pertanto sono pari a un monte ore complessivo di 50.

Art. 12 Accesso agli atti

La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

Art. 13 Referendum

La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori, su tutte le materie relative all'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

TITOLO III

ADEMPIMENTI E COMPORAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERO SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 14 Servizi minimi in caso di assemblea

Nel caso di adesione totale, da parte dei collaboratori scolastici, ad una assemblea sindacale verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale, per garantire il servizio minimo.

La scelta del nominativo da parte del Dirigente Scolastico avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

1. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
2. rotazione, in ordine alfabetico.

Art. 15 Dichiarazione di adesione allo sciopero

In caso di sciopero, la comunicazione volontaria, prevista dall'art. 2, comma 3, dell'allegato C.C.N.L. 1998/2001, sulle norme di attuazione della legge 146/90, verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il terzo, per consentire una ponderata valutazione della decisione la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.

Entro e non oltre il quinto giorno antecedente lo sciopero è possibile revocare, eventualmente l'adesione se già data. Il dirigente, 5 giorni prima dello sciopero, comunica alle famiglie con circolare interna e sul sito web della scuola, le modalità del servizio scolastico per il giorno dello sciopero. Al fine di organizzare il servizio

scolastico in modo continuativo, qualora se ne ravveda la necessità, il dirigente concorda con la RSU l'adattamento dell'orario dei docenti che non effettuano lo sciopero, al fine di garantire i servizi minimi agli studenti disabili e minorenni.

Art. 16 Rilevazione della partecipazione allo sciopero

Entro le 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di una azione di sciopero, il dirigente fornisce, su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle OO.SS., i dati relativi alla partecipazione e ne dispone, contemporaneamente, l'affissione all'Albo di Istituto.

Art. 17 Scrutini e valutazioni finali

In caso di sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività in concomitanza di scrutini e valutazioni finali, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) assistenti amministrativi (due);
- b) collaboratori scolastici (due).

Art. 18 Esami finali

In caso di sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

- c) assistenti amministrativi (due);
- d) collaboratori scolastici (due).

Art. 19 Garanzia stipendi

In caso di sciopero, per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) Direttore Servizi Generali ed Amministrativi;
- b) assistente amministrativo (uno);
- c) collaboratori scolastici (due).


Art. 20 Scelta dei nominativi

Nel caso di adesione totale da parte degli ATA allo sciopero, il personale di cui sopra verrà individuato dal dirigente secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
- 2) rotazione concordata tra il personale;
- 3) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta.

Art. 21 Elezioni politiche, amministrative, referendum

Ferma restando la copertura del servizio dei plessi non sedi elettorali, tutto il personale ATA di tutti i plessi potrà aderire alle richieste della Municipalità di personale finalizzate all'espletamento delle elezioni, secondo il criterio della rotazione concordata tra il personale stesso.



TITOLO IV - GARANZIE INDIVIDUALI

Art. 22 Patrocinio e Patronato

I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione.

A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.

Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione Scolastica.

Le OO.SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola.

L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualsiasi momento, pur nel rispetto del lavoro che il personale sta svolgendo.

Art. 23 Visione degli atti

Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90.

La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.

Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procede all'accesso stesso.

Art. 24 Ricevute

La segreteria della Istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

Art. 25 Quesiti

Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90.

Art. 26 Comunicazioni alle scuole

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti.



La comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.

Ai fini di una informazione tempestiva saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato.

TITOLO V – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 27 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Per l'Istituzione scolastica avente numero di dipendenti fino a 200 viene designato un rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'interno della RSU. Oltre le 200 unità di personale vengono designati due RLS. Qualora non possa essere individuato la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Art. 28 Permessi retribuiti orari RLS5

Per l'espletamento delle attività previste dal D. Lgs 81/08 il RSL, oltre ai permessi per i compiti delle RSU, utilizza ulteriori n. 40 ore annue di appositi permessi retribuiti.

Per l'espletamento di ulteriori adempimenti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro, appositamente retribuibile con i fondi destinati alla sicurezza eventualmente previsti dal contratto d'Istituto.

- Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- Consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al Pronto Soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- Consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- Frequenza di corsi per una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dal D. Lgs 81/08;
- Formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipazione alla riunione periodica di cui al D. Lgs. 81/08.

Art. 29 Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza

All'atto della costituzione delle RSU il candidato a rappresentante viene individuato tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU.

Nel caso in cui la RSU sia già costituita, si applica la seguente procedura:

- 1) entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il RSL è designato tra i componenti della RSU, al suo interno.
- 2) Nel caso di dimissioni delle RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni sino a nuova elezione e, comunque, non oltre i 60 giorni.
In tale ipotesi allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione medesima.
- 3) L'elettorato passivo del RLS è riservato ai componenti della RSU e resta in carica per un triennio.

- 4) I componenti delle RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS, ferma restando la copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità.
- 5) Dopo la definitiva designazione del RLS è data notizia in merito, con estratto del relativo verbale, al Dirigente Scolastico.

Art. 30 Attribuzioni del RSL

Ai sensi del D. Lgs 81/08 le parti concordano quanto di seguito specificato:

a) Accesso ai luoghi di lavoro

I soggetti firmatari del presente accordo hanno accesso ai locali dell'Istituto scolastico, anche durante le ore di lavoro salvaguardando le attività di docenza e scolastiche, dando preventiva comunicazione al D.S.

Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato.

b) Modalità di consultazione

In tutte le ipotesi in cui il D. Lgs. 81/08 preveda l'obbligo del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di consultare il RLS, tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva. Pertanto il D.S. consulta preventivamente il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina normativa prevede un intervento consultivo dello stesso RLS.

In occasione della consultazione il RLS formula proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della Consultazione.

La consultazione deve essere verbalizzata e in tale verbale, depositato agli atti d'Istituto, sono riportate osservazioni e proposte del RLS.

Il verbale così redatto e firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, nonché ai soggetti di cui all'art. 9, punto 3 lett. B del CCNL (RSU e Rappresentanti delle OO.SS. firmatari).


Il RLS è comunque consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica. E' altresì consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione di cui al D. Lgs. 81/08.

Il DS prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difforni dalle proposte del RLS.

c) Informazione e documentazione

Il DS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui al D. Lgs. 81/08 custodito presso l'istituzione scolastica.

Il DS, inoltre, previa istanza, fornirà al RLS nonché soggetti di cui all'art. 9 punto 3 lett. B del CCNL (Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie), anche previa estrazione di copia di eventuali documenti, tutte le informazioni afferenti direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle afferenti l'igiene e la salute dei lavoratori e dei discenti.



Art. 31 Formazione del RLS

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dal D. Lgs. 81/08.

Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amm.ne e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Il programma di base di formazione deve essere di almeno 12 ore e deve comprendere le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di "igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le conoscenze generali sui rischi dell'attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione:

- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

E' compito del DS promuovere aggiornamenti anche alla luce di innovazioni che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro

Art. 32 Riunioni periodiche

Ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi sono convocate con almeno 10 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico. Il responsabile LS deve essere messo in condizioni di potervi partecipare proficuamente ed effettivamente. All'uopo viene informato preventivamente, anche con consegna di atti e documenti, delle materie poste all'o.d.g.

Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti e notificato nei termini e modalità ai soggetti di cui all'art. 15 lett. B del presente accordo. Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 33 Strumenti per l'espletamento delle funzioni del RLS

Il RLS è autorizzato ad accedere all'interno della scuola e utilizzare il locale messo a disposizione delle RSU o altro idoneo ed equivalente.

Egli può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D. Lgs. N. 81/08, nonché materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal DSGA che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza dei lavori.

NORME FINALI

Art. 34 Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una nuova intesa tra le parti.

Art. 35 Interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.



L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.


Art. 36 Durata del contratto

La disciplina di cui al presente contratto è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si rendessero necessarie in seguito all'entrata in vigore del CCNL a seguito della firma definitiva. Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

Art. 37 Norme di tutela

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali, ai Contratti Regionali ed ai Contratti Provinciali, nonché alle altre disposizioni vigenti.

1. il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa del Dirigente Scolastico, sarà sottoposta a verifica di contabilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti, tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli organi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.



PARTE SECONDA

PERSONALE DOCENTE

TITOLO I

Protocolli Organizzativi – Norme Comuni CCNL di Comparto

Art. 38

Fruizione del diritto alla formazione

I docenti a tempo determinato ed indeterminato hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'a.s. per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Le iniziative di formazione dell'Amministrazione si prefigura come formazione in servizio.

Nel corrente anno scolastico il Collegio docenti ha deliberato la revisione del Piano triennale delle attività di aggiornamento e di formazione del personale docente dell'Istituto individuando, oltre la sicurezza, le seguenti priorità:

- iniziative MIUR/USR/SCUOLA POLO
- PNSD
- Innovazione didattica BES
- Legalità
- valutazione



Si favorirà la partecipazione alla formazione in merito ai temi suesposti dando priorità a:

- personale con incarichi e funzioni assegnate nell' a.s. e coerenti con gli obiettivi della formazione;
- al personale di ruolo;
- alla continuità nella scuola garantita dal dipendente;
- alla posizione in graduatoria d'Istituto.

La richiesta scritta va presentata al D.S. di norma almeno cinque giorni prima della fruizione e sarà accolta, se il tema della formazione rientra nell' elenco di cui sopra e se l' Ente erogatore è presente nell' apposito Albo del Miur. In caso di diniego, il DS motiverà per iscritto la propria decisione.

Sarà cura del docente che ha partecipato all' iniziativa formativa, disseminare e condividere con i colleghi le nuove competenze acquisite, con appositi incontri, entro il mese dal corso seguito.

Si attiveranno anche iniziative formative interne all'Istituto sempre sui temi di cui sopra, compatibilmente con le risorse a disposizione. Per l'individuazione dei formatori ci si avvarrà dell'Anagrafe delle competenze di cui all'Art. 10, di cui appresso.

Restando salve le norme contrattuali, si intende, inoltre, incentivare la formazione e lo sviluppo professionale attraverso consorzi di rete ed Agenzie accreditate. Per implementare il diritto alla formazione ed aggiornamento professionale si ricorrerà a modelli organizzativi flessibili limitatamente al periodo di fruizione del diritto.



PERSONALE ATA

Nel corrente anno scolastico nel Piano triennale delle attività di aggiornamento e di formazione del personale ATA dell'Istituto individuando, oltre la sicurezza, le seguenti priorità:

- iniziative MIUR/USR/SCUOLA POLO
- Attività negoziali
- Regolamento di Contabilità
- Ricostruzione di carriera
- Cura della persona



Art.39

Criteria e modalità di individuazione del personale impiegato in incarichi specifici

I compiti del personale ATA, come previsto dall'art. 47 del CCNL 29/11/2007 sono costituiti:

- dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti della disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del P.O.F.

I criteri utilizzati per l'assegnazione delle predette attività sono:

- competenze specifiche;
- disponibilità dell'interessato;
- continuità del servizio;
- sede di servizio.

Art. 40

Attività Aggiuntive

Le attività aggiuntive sono quelle previste dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riguardanti indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto. L'individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento di tali attività dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- competenze specifiche;
- disponibilità.

In caso di più richieste relative alla medesima attività, sarà preso in esame il curriculum professionale e le certificazioni (corsi di formazione, abilitazioni professionali, ecc.) attestanti il possesso dei requisiti previsti da ciascun progetto.



PARTE TERZA

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 41

Limiti e durata dell'accordo

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica comprese quelle a qualsiasi titolo pervenute nella disponibilità dell'Istituto che vengano parzialmente o totalmente impiegate per corrispondere compensi, indennità al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
2. Eventuali risorse attribuite alla disponibilità dell'istituto successivamente alla sottoscrizione del presente contratto saranno oggetto di ulteriore contrattazione da definire in tempi congrui per l'avvio delle attività collegate alle risorse in questione. Le risorse eventualmente non utilizzate confluiscono integralmente nel FIS dell'anno successivo

Art. 42

Calcolo delle risorse del fondo

Tutte le risorse che finanziano il fondo dell'istituzione scolastica per l'a.s., 2018/2019 stabilite sulla base dell'art. 84 e 85 del CCNL del 29-11-2007, sono indicate al lordo dipendente.

2. L'ammontare del fondo di istituto assegnato alla scuola è determinato in € 46.239,64
Visto che l'indennità di Direzione ammonta ad € 4.590,00
il Fondo di Istituto disponibile è pari a € 41649,64.

Per il fondo valorizzazione merito docenti sono stati assegnati € 14417,47. Essi saranno contrattati dopo la definizione dei criteri di attribuzione dal Comitato di valutazione costuendo.

La proposta di ripartizione è 65% alla componente docenti e 35% alla componente ATA. Alla componente docenti andrà dunque una somma di € **27.072,266 + 29,70(economie docenti) = 27.101,966 a cui aggiungere** 413,81 per ATTIVITA' COMPLEM. ED FISICA ed alla componente ATA una somma di € **14.577,374 -**

4. Sono disponibili € **5.525,14** stanziati dal MIUR per il compenso destinato alle Funzioni Strumentali.

5. Sono disponibili € 2306,63 stanziati dal MIUR per il compenso destinato agli Incarichi Specifici ATA.

Incarichi specifici Personale ATA: 2306,63

Ass.ti Amm.vi :

Incarichi	Importo
Mensa autogestita	304,74
Gestione programmi a supporto didattica	295,15
Ricostruzione carriera	304,74
Totale	904,63

Coll.ri Scolastici

Incarichi	Importo	n.	Totale
Supporto disabili	139,17	6	835,02
Assistenza infanzia	170,00 (Arvalia) 170,00 (Arvalia) 226,98 (Corviale)		566,98
Supporto disabili	Su Cedolino Unico	6	(1 posizione economica)
Totale			1402,00

A) Per le Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica a.s. 2018/19, pari ad € 4.488,12 a cui si aggiungono le economie dell'a.s. 1.335,18 per un totale di **5823,3 euro** così impegnata:

n. ore di docenza per moduli da effettuare in orario aggiuntivo	n. ore funzionali personale docente	n. ore docenti per organizzazione e valutazione (staff)	n. ore DSGA	n. ore personale amministrativo	n. ore collaboratori scolastici
90	17	17	17	44	90
3.150	297,5	297,5	314,50	638	1.125

Art. 43

Criteria generali per l'utilizzo delle risorse

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio scolastico per il potenziamento del successo formativo degli allievi, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. I criteri generali e le misure dei compensi per l'utilizzo delle risorse del FIS sono definiti negli articoli che seguono.
3. Gli importi sono stati distribuiti secondo la complessità della funzione e/o il numero degli alunni e/o il numero delle classi e saranno liquidati in proporzione al periodo temporale realmente svolto.
4. I compensi forfetari sono erogati in ragione di 10 mesi e sono ridotti di un ventesimo per ogni 15 giorni di assenza o frazione superiore a 15 giorni ed attribuiti a chi subentra nell'incarico.
5. (solo per il personale docente) Tutte le attività che daranno luogo ad un compenso dal FIS dovranno essere espletate oltre l'orario di insegnamento.
6. La retribuzione è sempre subordinata alla presentazione, da parte del Docente, della relazione finale sul lavoro svolto.
7. Qualora, a causa dell'assenza del titolare di un incarico/funzione strumentale, si renda necessaria la sua sostituzione, il Collegio dei Docenti provvederà ad una nuova elezione ed i compensi saranno attribuiti in misura proporzionale al periodo di attività svolta.

Art. 44

Criteria generali per l'utilizzo delle risorse relative agli incarichi specifici del personale ATA

1. Preso atto del piano delle attività che individua gli incarichi specifici da assegnare, previa dichiarazione di disponibilità del personale allo svolgimento delle attività stesse e considerati i carichi di lavoro relativi a ciascun incarico, le parti concordano di retribuirli nella seguente misura:
 2. Qualora, a causa dell'assenza del titolare dell'incarico specifico, si renda necessaria la sua sostituzione, si procederà all'individuazione di un nuovo incaricato ed i compensi saranno attribuiti in maniera proporzionale all'effettivo esercizio della carica.

Art. 45

Accesso del personale docente al fondo d'istituto

1. Si concordano i seguenti criteri generali per il compenso relativo alle attività del personale docente:
 - tutti gli incarichi sono assegnati con lettera individuale contenente la descrizione delle attività, per la retribuzione prevista si rimanda al presente contratto integrativo.
 - per ognuna delle attività per la quale è stata prevista una retribuzione, il referente o coordinatore elabora la programmazione dell'attività e provvede al calcolo del lavoro svolto da ogni singolo partecipante al progetto segnalandolo su appositi registri, calcolo sulla base del quale verrà effettuata la divisione della retribuzione.
 - al termine dell'anno scolastico, ciascun docente o referente, in caso di lavoro svolto in gruppo o in commissione, presenterà dichiarazione a consuntivo sul lavoro svolto specificando in particolare il/i risultato/i raggiunto/i.

Per il corrente anno scolastico sono individuate le seguenti aree corrispondenti all'organigramma e alle esigenze dell'Istituto, come da delibera Collegio Docenti:

TOTALE 28.229,70

A.S.2018/19

INCARICHI ORGANIZZATIVI				
	INSEGNANTI		EURO	TOTALI
Collaboratore 1 del D.S.	1		2.700	4.000,00
Collaboratore 2 del D.S.	1		1.300	
Coordinatori di plesso	7	Corviale (13)	1.300	6.100
		Arvalia (10)	1.100	
		Gramsci (6)	900	
		Collodi (5)	800	
		Perlasca(5)	800	
		Inf.Arvalia (5)	600	
		Inf. Corviale (5)	600	
Responsabili biblioteche e sussidi	7	Corviale (13)	250	1.500
		Arvalia (10)	250	
		Gramsci (6)	200	
		Collodi (5)	200	
		Perlasca(5)	200	
		Inf.Arvalia (5)	200	
		Inf. Corviale (5)	200	
Responsabile implementazione laboratorio informatico -	1	Gramsci	150	150

prove INVALSI					
Responsabili lab.informatici	6	Corviale (13+ 5)	400	1.200	
		Arvalia (10)	300		
		Gramsci (6)	100		
		Collodi (5)	150		
		Perlasca(5)	150		
		Inf.Arvalia (5)	100		
Coordinatori di classe sec.I grado	6	scuola secondaria I grado	150 ognuno	900	13.850
GRUPPI DI LAVORO					
PTOF	3	in base ad effettiva partecipazione	200 ognuno	600	
PSND/Team digitale	1 Atelier creativo	in base ad effettiva partecipazione	200	200	
GLI	7	in base ad effettiva partecipazione	250 ognuno	1750	
Curricolo	5	in base ad effettiva partecipazione	200 ognuno	1000	3550
ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA DIDATTICA					
Tutoraggio	5	1 tutor per 1 ins.	100		
		4 tutor per 2 ins.	150 ognuno	600	
Coordinamento attività di tutoraggio	1		200		tot.900

FLESSIBILITA'					
servizio svolto in più plessi	6		150	900	
servizio con orario spezzato	18	1 volta 9 ins.	100 ognuno	1980	
		2 /3volte 9 ins.	120 ognuno		
uscite didattiche	49 classi		compenso forfettario proporzionale al numero di ore prestate e documentate fino ad un massimo di 8h	5.000	
campo scuola	9		100 euro ognuno	900	tot. 8.780
Totale					27.080
avanzo					21,966

le somme residue verranno utilizzate per le uscite didattiche /campo scuola

FS	5.525,14
PSND/Animatore digitale	1.700,00
GLI	1.500,00
PTOF	1.162,57
Curricolo	1.162,57
totale	5.525,14

Attività complementari ed.Fisica	
scuola secondaria di primo grado docenti ed. fisica (2) attività di preparazione per attività sportive in orario extrascolastico	413,81

Art. 53

Accesso del personale ATA al fondo d'istituto

IPOSTESI RIPARTIZIONE FONDO D'ISTITUTO 2018/2019

€ 46.239,64 -

€ 4.590,00 indennità di direzione

41.649,64

Docenti 65% + 29,70 (economie17/18) € 27.101,97	ATA 35% € 14.577,37
	Ass.ti amm.vi 4810,53
	Collaboratori 9766,84
	1.450,00(100h straord.) 1653 (114 h intens. per maggior carico lav.) 362,50 (25 h intens. Sost. Collegli assenti) 1.345,03 Flessibilità
	5.000,00 (400 h straord.) 4766,84 flessib.
FLESSIBILITA' C.S. €	
Orario spezzato (n. 2 coll.)	300,00 x 2
Servizio in più plessi (n. 2 coll. Tutta la settimana)	150,00 x 2
Intensificazione e turnazione	3866,84 tra 15 CS dopo aver detratto 800,00 per 4 CS Gramsci
	600,00
	300,00
	3866,84

Eventuali economie confluiscono nella flessibilità

Eventuali economie che si dovessero verificare a consuntivo andranno a confluire nella voce flessibilità.

Agli Assistenti amministrativi sono riconosciuti compensi per **4810,53**

di cui:

- 1450 (100 h straord.)
- € 1653 (114 h intensificazione per maggior carico di lavoro)
- € 362,50 (25h intensificazione per al maggior carico di lavoro in caso di assenza dei colleghi,
- 1.345,03 - Flessibilità

Ai collaboratori scolastici sono riconosciuti compensi per **9766,84** di cui:

- 5.000,00 (400 h straord.)
- € 600 per servizio con orario spezzato per n. 2 collaboratori;
- € 300 per servizio articolato su più plessi per n. 2 collaboratori (intera settimana ogni 15 giorni);
- € 3866,84 per turnazione, flessibilità e intensificazione legati alla effettiva presenza in servizio prestato in orario antimeridiano e pomeridiano ed al maggior carico di lavoro in caso di assenza dei colleghi, da ripartire con compenso forfetario tra 15 collaboratori, dopo aver detratto la somma di € 800 specificatamente destinate all'intensificazione del servizio di pulizia nella scuola "Gramsci" per il periodo settembre-giugno.

Eventuali economie che si dovessero verificare a consuntivo andranno a confluire nella voce flessibilità.

Art.46 Rideterminazione dei compensi

1. Tutti i compensi forfetari di durata annuale sono erogati in ragione di 10 mesi e sono ridotti di 1/10 per ogni 30 giorni di assenza cumulativa (escluso L.104 e ferie).
2. Se l'incarico è attribuito o espletato per parte dell'anno il compenso è decurtato in proporzione ed attribuito a chi eventualmente subentra nell'incarico in rapporto al tempo di svolgimento che non deve essere inferiore ad un mese continuativo.

Art. 47 Liquidazione dei compensi

I compensi vengono liquidati previo accertamento dell'effettivo svolgimento dei compiti oggetto dell'incarico ed a seguito di verifica del rapporto tra risultati attesi ed ottenuti.

